

N. R.G. 2180/2022



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Corte d'Appello di Milano

- Quarta sezione civile -

La Corte composta dai magistrati

dott. Francesco Distefano
dott ssa MariaTeresa Brena
dott.ssa Francesca Vullo

Presidente rel.
Consigliere rel..
Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2180/2022 R.G. promossa

DA

Parte_1 già *Controparte_1* P.I. *P.IVA_1* in persona del procuratore speciale Dott. *Parte_2* con sede in Milano, *Indirizzo_1*, elettivamente domiciliata in Milano, *Indirizzo_2*, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pellegatta, che la rappresenta e difende unitamente all' Avv. Michele Paoletti del Foro di Genova come da procura in atti.

- appellante

CONTRO

Controparte_2 P.I. *P.IVA_2*, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Meda, *Indirizzo_3*, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Francesco Cefalà in Milano, *Indirizzo_4* che la rappresenta e difende come da procura in atti

- appellata –

E CONTRO

Controparte_3 C.F. *P.IVA_3* con sede legale in *Indirizzo_5* - *CA_1* Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv.to Claudio Perrella che la rappresenta e difende come da procura in atti.

- appellata-

All'esito dell'udienza del 25.5.2023 la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni precisate come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La *Controparte_2* conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano le società *Controparte_3* (broker) ed *Controparte_1* (assicuratrice) chiedendone - previa declaratoria di accertamento e di piena efficacia della polizza stipulata il 13/14.11.2017 n. *Numero_1* - la condanna al pagamento disgiuntamente e/o in solido dell'importo di € 25.910,67 a titolo di indennizzo per i danni subiti dal macchinario "Levigatrice progressiva 9 utensili macch. HT n. 14", in occasione del trasporto da *CP_4* a Nonancourt eseguito il 14/17 novembre 2017.

Si costituiva *Controparte_1* deducendo l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della domanda e la sua mancanza di prova; in subordine la non risarcibilità del sinistro per violazione dell'art. 1916 c.c., comma 3°. Si costituiva, altresì, in giudizio la *Controparte_3* eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva; l'infondatezza della domanda; il difetto di copertura assicurativa; in via subordinata, la quantificazione del danno.

Con sentenza n. 1653/2022, pubblicata il 24 febbraio 2022 il Tribunale così decideva: "1. rigetta la domanda di parte attrice nei confronti di *Controparte_3* 2. accoglie la domanda di parte attrice nei confronti di *Controparte_1* e accerta e dichiara quest'ultima tenuta ad indennizzare *Controparte_* per l'importo di € 18.610,67; 3. condanna [...] *CP_1* in persona del legale rappresentante, tenuta al pagamento della somma di € 18.610,67 nei confronti di *Controparte_2* 4. condanna *Controparte_1* al pagamento delle spese processuali a favore di *Controparte_2* per un importo di € 4.000,00 (di cui € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase

istruttoria ed € 1.300,00 per la fase decisoria) oltre spese generali, IVA e CPA; 5. dispone la compensazione delle spese del giudizio tra Controparte_ ed Controparte_ .

Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1 chiedendone la riforma per i motivi in seguito esposti

Si sono costituiti gli appellati insistendo per il rigetto del gravame.

Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 25.5.2023 è stata posta in decisione con l'assegnazione termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale, nell'accogliere la domanda nei confronti della società assicuratrice, ha affermato che “parte attrice è riuscita a provare con prove testimoniali che il danneggiamento non si è verificato per problemi di imballaggio o preparazione delle merci per il trasporto”; “che peraltro la copertura della polizza era solo estesa ed integrata dalle clausole “aggiuntive” (tra cui quella 83/03 -“Rischi strada”) rispetto alla copertura del rischio principale che rimaneva intatto, ovvero quello dei “danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio”(art.1 Condizioni Generali) ; che il pregiudizio debba riferirsi ai soli danni diretti, che nel caso di specie vengono individuati pari ad € 18.610,67, mentre non possono esservi ricompresi i cd danni indiretti patiti dall'attrice per le scelte relative all'intervento riparatore e per i cd lucro cessante”; inoltre che “nel caso de quo il principio di proporzionalità non opera attesa la copertura totale in polizza del rischio assicurato”.

Ha infine accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal broker Controparte_3 in quanto nessun danno è stato arrecato dal suo comportamento.

^^^^

L'appellante Parte_1 critica tale decisione sostenendo che ha errato il Tribunale a non considerare::

1) che il perito incaricato da CP_1 (perito industriale Persona_1) ha accertato che la causa del danno è imputabile all'omesso imballaggio e al difetto di rizzaggio del macchinario trasportato ed il decidente non ha speso una parola sui motivi per cui non ha ritenuto attendibili detti accertamenti;

-che la copertura assicurativa prestata da CP_1 non si estende all'omesso imballaggio e al difetto di rizzaggio del macchinario trasportato, come da clausola 83/03 (“Rischi strada”) all' art. 1 (Clausola merci trasportate a mezzo autocarro), il cui art. 2 lett. b esclude espressamente i danni dipendenti da “difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto; cattivo stivaggio”, limitazione operante a prescindere dal soggetto che abbia effettuato le operazioni di imballaggio (né è stata estesa la

clausola merci trasportate ad una serie eventuale di ulteriori fattispecie, tra cui il carico e scarico, rottura, furto e rapina, ecc.);

-che le condizioni generali di polizza sono richiamate espressamente nel certificato di assicurazione e per l'effetto devono considerarsi incorporate

-che non è ricompresa invece anche la garanzia n. ^N “83/01 “Pieno rischio”

2) che va in ogni caso applicato l'art. 1907 c.c. per cui l'indennizzo quantificato nella somma di € 18.610,67 va proporzionalmente ridotto (indennità: $18.610,67 = 50.000:95.500$) ed ammonta, ad € 9.743,97, avendo il macchinario assicurato un valore commerciale (€ 95.500,00) sensibilmente superiore al massimale assicurato pari ad € 50.000,00;

3) che ha arrecato ex art. 1916 comma 3 c.c. un obiettivo pregiudizio al diritto di surrogazione della Compagnia assicuratrice, essendo venuta meno la sua facoltà di proporre l'azione di responsabilità nei confronti del vettore essendo spirato il termine di prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. non avendo adeguatamente responsabilizzato il vettore, in quanto l'ultimo atto di interruzione della prescrizione nei confronti di quest'ultimo è datato 27.11.2018.

[...]

Controparte_2 ha preliminarmente eccepito la tardività dell'appello notificato l'11.7.2022 oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c. decorrente dal 5.5.2022 data di notifica di sentenza ed ordinanza di correzione all'indirizzo PEC dei difensori di CP_1 e CP_3 nel merito ha a sua volta proposto appello incidentale condizionato al fine di accertare e dichiarare, in ipotesi accoglimento dell'appello principale, la responsabilità di CP_3 in ordine ai suoi doveri di intermediario nei confronti della cliente CP_2 al momento della stipula della polizza per aver violato il primario dovere di intermediare una polizza adeguata al profilo, all'attività professionale ed alle specifiche esigenze della cliente da tempo conosciuta. e condannarla di conseguenza -a titolo di danni- al pagamento di somma pari a quella dell'indennizzo che sarebbe risultato dovuto ad CP_2 .

^^^

Controparte_3 ha parimenti eccepito la tardività dell'appello che avrebbe dovuto proposto entro 30 giorni dal 5.5.2022 (data di notifica della sentenza), ossia entro il 5 giugno 2022.

Nel merito: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza del Tribunale di Milano, respingere le domande formulate nei suoi confronti dall'assicurata.

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

Fondata è la preliminare eccezione di tardività dell'appello.

Va in linea di principio affermato che la notifica della sentenza, munita di formula esecutiva, effettuata al procuratore costituito ai sensi dell'art. 170 c.p.c. (a tale forma dovendo essere equiparata la notifica eseguita nei confronti della parte presso il procuratore domiciliatario costituito) è perfettamente idonea a rispondere ai requisiti formali di conoscenza legale di cui agli artt. 285 e 325-326 c.p.c..

Come puntualizzato da Cass.n 12290/2016 , che richiama specifici precedenti, "*Si può certo riconoscere, in tesi generale la notifica di una sentenza lasci presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, l'intento sollecitatorio rilevante ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ.. Ma, ove tale volizione sia espressamente esclusa con dichiarazione contestuale che renda perfettamente conoscibile il diverso scopo perseguito, si deve negare, in concreto, l'effetto acceleratorio non diversamente che per la notifica di sentenza a dichiarati fini esecutivi, pur se in concreto eseguita presso il difensore del soccombente (Cass., sez. lavoro, 2 aprile 2009, n. 8071; Cass., sez. 1, 10 luglio 2007, n. 15389)....."*.

In senso analogo, Cass. n. 12719/2019 precisa che "*Non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della sentenza di primo grado la sua notificazione in uno ad un atto che sia qualificato come espressamente inteso a sollecitare lo spontaneo adeguamento del destinatario alla sentenza stessa o quale diffida ad adempiere spontaneamente e notificato a quello personalmente, anche se nel domicilio eletto presso il suo procuratore nel precedente grado di lite*".

Da ultimo, Cass sez. un n. 1717 del 27/01/2020, ha affermato che "*Ai fini della determinazione del termine breve per impugnare occorre che la notifica della sentenza costituisca espressione della volontà di porre fine al processo, attraverso il compimento di un atto chiaramente preordinato a far decorrere i termini per l'impugnazione nei confronti sia del notificato sia del notificante*", ritenendo in quel caso inidonea la mera inclusione di copia della sentenza d'appello nell'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di primo grado, la cui notificazione, a meno che non sia accompagnata da specifiche indicazioni testuali, non può ritenersi di per sé sintomatica di un intento acceleratorio.

Orbene, nella specie, la relata di notifica alle controparti presso i rispettivi difensori prodotta da CP_2 [...] contiene, anche, in calce, tale formula: "DECONTO" "Altrèsì comunico che è ancora dovuto da CP_5 [...], l'importo di €. 1.245,31# a titolo di rimborso spese borsuali e che il relativo versamento potrà essere eseguito sul seguente c/c di Controparte_2 ...":

Ritiene il collegio che siffatta nota in calce alla notifica non valga ad escludere il primario effetto acceleratorio perseguito, specie stante la presenza dell'avverbio "Altrèsì" che precede l'invito allo spontaneo adempimento : dunque nel significato di "anche, inoltre, ancora" rispetto evidentemente alla manifestata volontà di porre fine al processo a seguito di quella notifica (da presumersi secondo l'id quod plerumque accidit), del resto effettuata non alla parte personalmente bensì al suo procuratore, non limitato al rango di mero domiciliatario.

Non si è cioè in presenza di una espressa esclusione dell'intento sollecitatorio rilevante ai sensi dell'art. 326 c.p.c. tale da rendere perfettamente conoscibile l'univoco e diverso scopo perseguito, tanto è vero che nel caso affrontato dalle citate Sez Un n. 1717/2020 era del tutto evidente siffatta diversità di scopo con la inclusione di copia della sentenza d'appello in atto avente altri fini.

Tale notifica deve dunque ritenersi idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, nel caso pacificamente non rispettato in quanto l'appello avrebbe dovuto esser proposto entro 30 giorni dal 5.5.2022 (data di notifica della sentenza), ossia entro il 5 giugno 2022 ed invece è stato notificato l'11.7.2022.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, non espletata.

Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni

P.T.M

La Corte, definitivamente decidendo, dichiara inammissibile per tardività l'appello proposto da [...] *Parte_1* avverso la sentenza n. 1653/2022 del tribunale di Milano.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore di ciascuno degli appellati, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) in complessivi € 3.500,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni

Così deciso in Milano il 4.10.2023

Il Presidente estensore
dott. Francesco Distefano